
CODICE DI CONDOTTA

VERSIONE CORRETTA – V1.1

Conforme a UNE 19601 · ISO 37301 · Legge 2/2023 · Art. 31 bis del Codice Penale

Base giuridica: Art. 31 bis CP · Art. 286 bis/ter CP · UNE 19601 · ISO 37301 · Legge 2/2023

1. INTRODUZIONE E OGGETTO

Il GRUPPO VISOBATH, composto da VISOBATH, S.L. (società madre), MODELSUR, S.L., TERMUCOR, S.L., CERLUR, S.L., PROVENZAL DEL SUR, S.L. e ACABADOS LUCENA, S.L., ha implementato un Sistema di Gestione della Compliance conforme alle norme UNE 19601 e ISO 37301, con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati all'interno dell'organizzazione e proteggere tutti i membri del Gruppo.

In linea con questo impegno, GRUPO VISOBATH richiede a tutti i propri fornitori, subappaltatori e collaboratori esterni il rispetto dei principi etici, lavorativi, ambientali e anticorruzione contenuti nel presente Codice di Condotta.

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori di GRUPO VISOBATH e ai suoi subappaltatori.

2. DIRITTI UMANI E NORME SUL LAVORO

Ogni fornitore di GRUPO VISOBATH dovrà rispettare i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le convenzioni internazionali in materia di lavoro. In particolare, il fornitore si impegna a:

- Garantire le pari opportunità e la non discriminazione per motivi di origine etnica, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, nazionalità, religione, età o ideologia.
- Vietare il lavoro minorile, rispettando tutta la legislazione applicabile in materia di età minima per lavorare.
- Vietare il lavoro forzato o qualsiasi forma di coercizione.
- Rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.
- Garantire condizioni di lavoro sicure e igieniche, in conformità con la normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro.
- Corrispondere salari equi, pari o superiori al salario minimo stabilito dalla legge.
- Evitare di imporre orari di lavoro eccessivi e promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.
- Non sottoporre alcun dipendente a maltrattamenti fisici, verbali o qualsiasi altra forma di abuso, intimidazione o trattamento disumano.
- Rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

3. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

GRUPO VISOBATH si aspetta dai propri fornitori un impegno attivo nei confronti della sostenibilità ambientale. Il fornitore si impegna a:

- Ridurre al minimo l'uso di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente e gestire i rifiuti pericolosi in modo responsabile.
- Utilizzare materiali e risorse in modo efficiente, dando la preferenza a materiali riutilizzabili, riciclati e riciclabili.
- Rifornirsi di materiali provenienti da fonti sostenibili e locali, ove possibile.
- Utilizzare l'energia in modo efficiente e ridurre al minimo le emissioni nocive per l'ambiente.
- Rispettare tutte le normative ambientali applicabili in ogni paese in cui operano.

4. ANTICORRUZIONE E CONFORMITÀ NORMATIVA

GRUPPO VISOBATH applica una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, concussione o comportamento fraudolento. Ai sensi dell'articolo 286 bis del Codice Penale, la corruzione nel settore privato può comportare pene detentive fino a quattro anni. Il fornitore si impegna a:

- Astenersi da qualsiasi forma di corruzione, inclusi estorsione, tangenti, pagamenti agevolativi e qualsiasi altro vantaggio indebito.

- Promuovere la trasparenza nell'esercizio delle proprie attività e nei rapporti commerciali con GRUPO VISOBATH.
- Essere in regola con tutti gli obblighi tributari e fiscali previsti dalla legge.
- Adempiere ai propri obblighi di revisione contabile e tenere la contabilità in conformità alla normativa vigente.
- Rispettare la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro (Legge 10/2010).
- Attuare misure di controllo interno per prevenire la commissione di reati all'interno della propria organizzazione.
- Rispettare i principi di riservatezza riguardo a tutte le informazioni di GRUPO VISOBATH a cui si ha accesso nell'ambito del rapporto commerciale.
- Non offrire, promettere né concedere regali, omaggi o altri vantaggi ai dipendenti di GRUPO VISOBATH che possano influenzare le decisioni commerciali.

5. CANALE ETICO E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

GRUPO VISOBATH dispone di un Canale Etico obbligatorio, istituito in conformità con la Legge 2/2023 del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative.

Se un fornitore individua qualsiasi comportamento irregolare, violazione del presente Codice o situazione che possa comportare un rischio legale per GRUPO VISOBATH, dovrà comunicarlo al Responsabile della Compliance:

Isabel Muñoz Moreno – Responsabile della conformità –
LEGANTIAisabel.mm@legantia.com | Tel. 692 062 443

Tutte le comunicazioni sono strettamente riservate e protette dalla Legge 2/2023.

6. CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO

Il mancato rispetto da parte del fornitore dei principi stabiliti nel presente Codice potrà comportare le seguenti conseguenze per il rapporto contrattuale con GRUPO VISOBATH:

- Ammonimento formale e richiesta di adozione di misure correttive immediate.
- Sospensione cautelare del rapporto commerciale per il tempo necessario a indagare sulla violazione.
- Esclusione dall'elenco dei fornitori autorizzati di GRUPO VISOBATH.
- Risoluzione del contratto per grave inadempienza, fatte salve le azioni legali o amministrative che potrebbero essere intraprese.

GRUPO VISOBATH si riserva il diritto di richiedere verifiche per accertare il rispetto del presente Codice da parte dei propri fornitori.

7. LEGISLAZIONE APPLICABILE

I fornitori di GRUPO VISOBATH sono tenuti a rispettare la legislazione vigente in ciascun paese in cui operano. In particolare, devono attenersi a:

- Statuto dei lavoratori (Regio Decreto Legislativo 2/2015) e normativa spagnola in materia di lavoro applicabile.
- Legge 31/1995 sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e relative norme di attuazione.
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e Legge Organica 3/2018 (LOPDGDD).
- Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
- Legge n. 2 del 2023, del 20 febbraio, che disciplina la tutela delle persone che segnalano violazioni normative.
- Articoli 286 bis, 286 ter e 31 bis del Codice penale.

- Tutta la normativa ambientale, fiscale e settoriale applicabile alla sua attività.

8. ACCETTAZIONE E FIRMA

Accettando e firmando il presente Codice di condotta per i fornitori, il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare tutti i principi in esso contenuti. Inoltre, il fornitore si impegna a promuovere attivamente tali principi tra i propri fornitori diretti, includendo clausole equivalenti nei propri rapporti contrattuali ed effettuando una valutazione dei rischi proporzionata nella propria catena di fornitura immediata, in conformità con le buone pratiche di due diligence riconosciute a livello internazionale.

Nome e cognome:

Carica:

**Azienda / Ragione
sociale:**

**Partita IVA / Codice
fiscale:**

Data:

Firma:
